

N° 5 / 2021

“Tributi locali in Pillole”

servizio di aggiornamento fiscale in materia di

I.M.U. ed altri Tributi locali

Rassegna giurisprudenziale

a cura di Massimiliano Franchin, Giovanni Chittolina e Paolo Salzano



Gli immobili pignorati pagano l'IMU

La Ctp di Milano, con la sentenza n. 859/05/2021 ha stabilito che gli immobili pignorati di una srl di costruzione destinati all'attività d'impresa, scontano l'IMU fino al momento del trasferimento di proprietà. Rimangono invece esenti IMU gli immobili merce dell'impresa costruttrice. La vicenda nasce da un avviso di accertamento IMU notificato ad una impresa costruttrice proprietaria di diversi immobili rimasti invenduti. La Società impugnava l'atto evidenziando come parte degli immobili per i quali il Comune chiedeva il versamento dell'Imposta fossero stati pignorati e che quindi nulla era dovuto al pari dei restanti immobili che invece erano esenti perché "immobili merce". I Giudici milanesi si sono espressi in merito agli immobili pignorati evidenziando come la procedura pignoramento non determina alcuna modifica alla soggettività passiva IMU fino a quando non viene definita con la vendita a un soggetto terzo e la conseguente emissione del decreto di trasferimento. Di conseguenza, il custode giudiziale del bene pignorato non risulta mai soggetto passivo poiché non risulta mai possessore dell'immobile. La mera custodia, infatti, non significa modifica della titolarità del bene e dei frutti che ne sono oggetto, per questo motivo quindi il soggetto esecutato, seppur privato del potere di disporre degli stessi, ne rimane proprietario. La Commissione ha invece accolto la richiesta della ricorrente in merito alla pretesa del versamento dell'IMU per gli immobili merce. La Ctp ha ricordato che dal 2014 (in realtà dal secondo semestre 2013, in forza della disposizione transitoria che venne introdotta dall'art. 2 c. 2 del DL 102/13) i fabbricati costruiti e destinati dal costruttore alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati, sono esenti dal versamento dell'IMU.

Ctp di Milano, sentenza n.859/05/2021

Imposta di soggiorno: l'albergatore è responsabile del tributo

I gestori delle strutture ricettive sono responsabili d'imposta con diritto di rivalsa dell'imposta di soggiorno nei confronti del turista solo dopo l'entrata in vigore dell'articolo 180, comma 3, del DL 19 maggio 2020 n. 34. Questo il principio stabilito dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti, per la Regione Lombardia, con la sentenza 6 maggio 2021 n. 159. La titolare di una ditta individuale e gestore di una attività ricettiva, secondo la documentazione raccolta dalla Guardia di Finanza, non aveva riscosso, dichiarato e versato al comune, l'imposta di soggiorno. Secondo la Corte, secondo l'articolo 180, comma 3, del DL 19 maggio 2020 n. 34 che introduce il comma 1-ter all'articolo 4 del Dlgs 23/2011 il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo inoltre deve essere presentata la dichiarazione esclusivamente in via telematica. L'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile prevede l'applicazione della sanzione amministrativa in misura dal 100% al 200% dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa secondo il decreto legislativo 471/1997.

Corte dei conti, Regione Lombardia, sentenza n.159 del 6 maggio 2021

Imposta sulla Pubblicità: se i carrelli escono "dai confini" l'Imposta si paga

Pagano l'Imposta di Pubblicità i messaggi pubblicitari apposti sui pannelli che reclamizzano i prodotti in vendita se i carrelli della spesa circolano anche all'esterno del supermercato. A stabilirlo è la Corte di cassazione con la sentenza n. 10095/2021.

Per i Giudici l'esenzione non opera nel caso in cui il messaggio pubblicitario sia collocato su carrelli non destinati a essere utilizzati solo all'interno dei locali del supermercato dove si commercializzano i beni pubblicizzati, ma circolanti anche all'esterno dei locali soprattutto nelle aree interne del centro commerciale e nel parcheggio di pertinenza dello stesso e non al servizio esclusivo del supermercato.

Un avviso di accertamento per il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità veniva impugnato dal contribuente che sosteneva di aver diritto all'esenzione poiché i messaggi

pubblicitari apposti sui pannelli dei carrelli reclamizzavano prodotti che venivano venduti all'interno del supermercato.

Secondo la Suprema Corte, la ratio della disposizione contenuta nell'art. 17, comma 1, lettera a) del Dlgs n. 507 del 1993 secondo il quale è esente dall'imposta "la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata..." è da ravvisarsi nell'applicazione dell'esenzione quando l'attività o la vendita del bene pubblicizzate siano esercitate nello stesso locale al cui interno è realizzata la relativa pubblicità. Di conseguenza quindi, ai fini dell'operatività dell'esenzione, il messaggio deve essere percepibile da chi, in quanto già all'interno dei locali, è potenziale acquirente dello specifico bene ivi venduto (o fruitore dello specifico servizio ivi prestato).

L'interpretazione letterale della norma in esame porta dunque a stabilire che l'esenzione dal versamento dell'Imposta di pubblicità, qualora il messaggio pubblicitario venga apposto su carrelli che circolano anche all'esterno dei locali dove gli stessi prodotti pubblicizzati vengono commercializzati, non può trovare applicazione.

Corte di Cassazione, sentenza n.10095/2021

L'approfondimento

a cura di Fabio Garrini

L'esenzione per i beneficiari del fondo perduto

Per l'acconto 2021 sono state introdotte due ordini di esenzioni dall'obbligo di versamento dell'acconto IMU, finalizzati a ridurre il carico impositivo sugli immobili impiegati in attività che più di altre hanno subito la stretta imposta dai provvedimenti sanitari:

- la Legge di bilancio per il 2021 (art. 1 c. 599 della L. 178/20) ha confermato anche per l'acconto 2021 le ipotesi di esenzione già applicabili lo scorso anno in relazione agli immobili impiegati nel settore turistico e dello spettacolo;
- in conversione al decreto sostegni (si tratta dell'art. 6-sexies introdotto dalla L. 69 del 21 maggio 2021 in conversione del DL 41 del 22 marzo 2021) è stata introdotta una specifica esenzione in relazione agli immobili utilizzati nelle proprie attività da parte dei contribuenti beneficiari del fondo perduto previsto dal decreto sostegni.

La prima ipotesi è stata oggetto di analisi in un precedente numero; nel presente contributo ci occupiamo della seconda ipotesi.

L'esenzione IMU per i beneficiari del fondo perduto

Con la conversione del decreto sostegni (DL 41/21), avvenuta ad opera della Legge 69/21, viene ampliata in maniera davvero significativa la platea dei soggetti che possono ottenere l'esenzione in relazione al versamento della rata di acconto 2021 per l'IMU.

Occorre notare che, a differenza delle altre esenzioni IMU introdotte per fronteggiare la pandemia COVID19 che sono risultate selettive nei confronti di soggetti operanti in determinati settori economici, la nuova disposizione recentemente introdotta è potenzialmente applicabile a soggetti che operano in qualsiasi settore economico, a patto che abbiano subito gli effetti economici della crisi sul proprio fatturato.

L'art. 6-sexies, introdotto in sede di conversione al decreto sostegni, stabilisce infatti che l'esenzione IMU per il versamento della prima rata del periodo d'imposta 2021 venga riconosciuta a favore di ulteriori categorie di soggetti rispetto a quelle già esentate dalla

previsione contenuta nella Legge di bilancio 2021 (L.178/20); il beneficio viene infatti esteso ai destinatari del contributo a fondo perduto disposto dal medesimo provvedimento.

In particolare, possono ottenere l'esenzione i soggetti *“per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, del presente decreto”*; in particolare si tratta dei soggetti che soddisfano i seguenti requisiti:

- soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario;
- sono esclusi coloro la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto (23 marzo 2021), ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del medesimo decreto (ossia a partire dal 24 marzo 2021), così come gli enti pubblici di cui all'articolo 74 nonché i soggetti di cui all'articolo 162-bis del TUIR (ossia i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni sia in intermediari finanziari sia in soggetti diversi dagli intermediari finanziari);
- soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 TUIR, nonché soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), TUIR o con compensi di cui all'articolo 54, comma 1, TUIR, non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (quindi tale parametro dimensionale va verificato in relazione al periodo d'imposta 2019).
- Infine, occorre rispettare il requisito principale per l'ottenimento del fondo perduto, ossia il fatto che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza del requisito della riduzione di fatturato, pertanto detti soggetti possono anche fruire dell'esenzione da versamento dell'acconto IMU.

I contribuenti che soddisfano i requisiti sopra elencati possono beneficiare dell'esenzione per l'acconto IMU 2021 in relazione agli immobili dei quali sono possessori; l'esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

Quindi non basta verificare che il soggetto abbia fruito del fondo perduto in questione, ma è necessario che nello specifico immobile venga esercitata l'attività; pertanto, una volta verificato il pre-requisito dell'ottenimento del fondo perduto, occorre analizzare l'effettivo impiego dell'immobile.

Va rammentato che l'art. 6-sexies rinvia ai soggetti per i quali "ricorrono le condizioni" per la fruizione del fondo perduto, senza che sia di alcuna rilevanza il fatto che detto fondo perduto sia stato effettivamente erogato alla data di scadenza dell'acconto IMU; altrettanto, l'esenzione IMU spetta a coloro che, pur in presenza dei requisiti di legge, per qualunque motivo, non hanno presentato istanza per il riconoscimento del fondo perduto.

Occorre infine osservare che la disposizione in commento, per l'applicazione dell'esenzione IMU, rinvia ai soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto previsto dallo stesso decreto sostegni, non ai soggetti beneficiari del fondo perduto del successivo decreto sostegni-bis (DL 73 del 25 maggio 2021). In tale secondo provvedimento, infatti, oltre a confermare un'ulteriore erogazione a favore dei soggetti che già avevano beneficiato del fondo perduto introdotto dal DL 41/21, sono stati individuati ulteriori parametri, alternativi, per il riconoscimento di tale provvidenza. I soggetti beneficiari del contributo in forza solo del secondo provvedimento ad oggi non possono fruire dell'esenzione prevista per l'acconto IMU 2021.

Notizie Flash

*le ultime novità in materia di Tributi
a cura di Massimiliano Franchin*

Dichiarazione per esenzione Covid 2020

Le Finanze, in risposta ad alcuni quesiti, hanno precisato che in riferimento alle esenzioni Covid fruite nel corso del 2020, viene confermato l'obbligo dichiarativo in scadenza a fine giugno. L'obbligo dichiarativo deve essere infatti sempre osservato se riguarda dati che non sono nella disponibilità dei comuni. Tuttavia, non emerge dalla risposta se la mancata presentazione comporti la perdita dell'agevolazione. In assenza di chiarimenti, pare potersi affermare che, in caso di inadempimento del contribuente, potrà essere al massimo irrogata la sanzione fissa di 50 euro senza che venga meno il diritto all'esenzione (a questo proposito si veda anche la riforma introdotta con la legge di bilancio 2020; la L. 160/19 non prevede infatti decadenza dall'agevolazione nel caso di mancata presentazione della dichiarazione, salvo che per i casi riguardanti l'inagibilità dei fabbricati).

Per quanto invece concerne le esenzioni degli enti non commerciali invece, così come previsto dal comma 770 dell'art. 1 della legge 160/2019, la dichiarazione deve essere presentata ogni anno.

Imposta sulle piattaforme marine, il comunicato del Mef

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso un comunicato dello scorso 8 giugno, ha precisato che l'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi), istituita dall'articolo 38 del DL 124/2019, va ancora versata direttamente allo Stato, entro la scadenza del 16 giugno, utilizzando l'aliquota del 10,6 per mille. La motivazione risiede nel fatto che, per ragioni tecniche, non è stato ancora emanato il decreto ministeriale che individua i soggetti attivi d'imposta.

Il comunicato stampa del Mef rappresenta un temporaneo rimedio, ma parziale, perché nel 2021 oltre al versamento da fare ai Comuni i soggetti passivi dell'Impi devono anche presentare la relativa dichiarazione, entro il 30 giugno 2021, con riferimento all'Impi 2020.

L'obbligo di presentazione della dichiarazione deriva dalla circostanza che gli elementi che influiscono sull'ammontare dell'imposta dovuta non sono noti ai Comuni, ai quali spettano, tra

l'altro, le attività di accertamento, non solo sulla quota comunale, ma anche sulla quota statale, con diritto a trattenersi imposta, sanzioni ed interessi, esattamente come avviene per l'Imu con riferimento ai fabbricati di categoria catastale D.

Sostegni bis, agevolazioni Tari 2021

L'articolo 6 del "sostegni bis" prevede l'istituzione di un fondo da 600 milioni di euro finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari, o della Tari corrispettiva, in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività disposte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in corso.

Si segnalano i commi 2, 3, 4 e 5 nei quali vengono specificate le condizioni di ripartizione del fondo, gli estremi della potestà comunale nell'assegnazione di agevolazioni superiori alle risorse assegnate, le modalità di presentazione della domanda di accesso alle riduzioni e l'eventuale recupero delle risorse non assegnate.

Al fine di evitare interruzioni nel servizio, si ricorda di comunicare eventuali variazioni degli indirizzi di posta elettronica.